



CODICE PENALE

Art. 670 c.p.

Mendicità

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con l'arresto fino a tre mesi.

La pena e' dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto e' commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformita' o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà'.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 gennaio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	I — Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
Paragrafo	4 — Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-670-mendicita/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it